



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO INCENTIVI
GESTIONE ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 512 del 27/12/2019

Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 403 del
29/12/2020

Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 646 del
30/12/2022

Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 598 del
12/12/2023

COMUNE DI AREZZO
REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	1
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	2
Articolo 4 – Trattamento accessorio	2
Articolo 5 - Quota del fondo destinata al potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate	4
Articolo 6 – Entrata in vigore e norma transitoria	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito, in via preventiva e per ciascun anno, apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento per l'imposta municipale propria (Imu) e per la tassa sui rifiuti (Tari), indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento. Con riferimento alla TARI, nella locuzione atti di accertamento rientrano anche i solleciti di pagamento notificati ai contribuenti ai sensi del vigente regolamento comunale della tassa;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione o con successive variazioni si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma

precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il fondo di cui al precedente articolo viene destinato per una quota del 4% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota dell'1% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. Ai fini del presente regolamento, per "personale degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate" si intendono le unità assegnate all'ufficio tributi, le unità del Servizio demografico assegnate alla attività di notifica degli atti tributari, le unità dello Sportello Unico assegnate alle attività di front-office dell'IMU e della TARI, nonché il personale del Servizio informatico direttamente addetto alla funzionalità degli applicativi IMU e TARI e il personale del Servizio Finanziario.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, per ciascuna delle categorie di dipendenti individuati, nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- Personale dell'ufficio tributi: 60%
- Messi comunali o messi notificatori che effettuino attività di notifica degli atti tributari comunali: 6%
- Personale del servizio informatico direttamente addetto alla funzionalità degli applicativi IMU e TARI: 1%
- Personale dello sportello unico addetto al front-office: 26% (somma che sarà a sua volta suddivisa in:
 - 24% da destinare al personale dello sportello unico addetto al front-office IMU o TARI;
 - 2% al personale dello sportello unico addetto al front-office di entrambi i tributi indicati al punto precedente. Tale percentuale è attribuita al personale addetto al front-office in aggiunta a quanto già definito al punto precedente.
- Personale del servizio Finanziario: 7%

5. Le sopra indicate percentuali saranno modificate qualora dalla relazione sulla performance risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate abbiano concorso al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. In questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre categorie.

6. Al fine di distribuire le somme del fondo alle singole unità di personale, il calcolo della quota massima avverrà mediante il criterio della parametrizzazione della quota individuale all'importo della retribuzione tabellare prevista dal CCNL del 21.5.2018 come segue:

categoria A: 100

categoria B1: 105,70

categoria B3: 111,74

categoria C: 119,25

categoria D: 129,74

direttore ufficio (p.o.): 140

La quota massima spettante a ciascuna categoria risulterà dalla seguente formula: fondo globale da distribuire / mesi medi lavorati x (n. dip. Cat. A x 100% + n. dip. Cat. B1 x 105,70% + n. dip. Cat. B3 x 111,74% + n. dip. Cat. C x 119,25% + n. dip. Cat. D x 129,74% + direttore ufficio x 140%) = Valore base (Vb) cat. A

Es. quota individuale teorica per 12 mesi lavorati cat. C: $Vb \times 119,25 \times 12$

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

8. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Direttore del Servizio Personale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 ed accertato che gli obiettivi gestionali del settore entrate siano stati raggiunti, precede alla liquidazione degli incentivi.

8. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le relative somme stanziare nel fondo confluiranno in economia.

Art.5 – Quota del fondo destinata al potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate

1. La quota del fondo finalizzata al potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme dell'1% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

2. Tale quota del fondo può essere utilizzata per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del settore entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo della quota di fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Articolo 6 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici del settore entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla entrata in vigore del presente regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.
3. Per il solo anno 2019, in deroga all'art. 5 del presente regolamento, è azzerata la percentuale del fondo finalizzata al potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate.